

altresì, che alla base del disguido, c'era stato probabilmente il fraintendimento di qualche operatore non perfettamente al corrente della normativa relativa alle dimissioni protette.

1.3.3 Ripristinati i rimborsi in favore dei malati oncologici

Merita sicuramente di essere segnalato l'intervento di questo Ufficio in ordine al ripristino dei sussidi in favore dei malati oncologici, sia per l'impegno profuso dal Difensore Civico che per la sensibilità mostrata nei confronti di questa categoria di soggetti svantaggiati.

La questione è sorta a seguito della sospensione, da parte dell'Amministrazione Regionale, dei benefici in favore dei malati oncologici in quanto non più ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (D.P.C.M. 29.11.2001) e come tali oggetto di censura in sede di controllo ministeriale sulla Regione.

Il suddetto provvedimento di sospensione si fondava sul presupposto che tali contributi, concessi per prestazioni accessorie e prettamente sanitarie, non potevano essere corrisposti in quanto, ancorchè non preordinati all'erogazione di assistenza sanitaria ma agli scopi sociali ad essa connessi, risultavano finanziati con somme prelevate dal Fondo Sanitario Nazionale che lo Stato assegna alla Regione esclusivamente

per l'erogazione di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

L'interdizione ministeriale all'uso del fondo sanitario per attività che esulano dai livelli essenziali di assistenza, in mancanza di abrogazione della legge regionale, ha fatto venir meno la capacità economica per far fronte agli oneri predetti richiedendo, da parte della Regione, un ulteriore fonte per finanziare i suddetti benefici.

Di fronte alle numerose istanze presentate dai cittadini interessati alla questione, il Difensore Civico Regionale è intervenuto presso gli Uffici e gli organi competenti segnalando oltre l'importanza dell'erogazione del sussidio previsto a tutela del diritto fondamentale alla salute sancito a livello statutario e costituzionale, anche la questione della legittimità del provvedimento amministrativo di sospensione adottato in contrasto con la Legge Regionale di riferimento che, di fatto, non è mai stata abrogata.

L'eco suscitato da tale vicenda, che vede coinvolti oltre 4.500 malati oncologici e circa un centinaio di trapiantati in Abruzzo, è stato tale da far nascere diverse iniziative, di natura politica e non, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al ripristino di detti sussidi, tuttavia, la mancanza di risorse da destinare al sostegno economico di tali categorie svantaggiate, ha impedito la soluzione della questione.

Risolutivo si è rivelato, invece, l'intervento del Difensore Civico che è riuscito nell'opera di sensibilizzazione della classe politica coinvolta ottenendo, dal Consiglio Regionale, la predisposizione di un disegno legge con la previsione di uno stanziamento, per l'anno 2012 e per le successive annualità, per il finanziamento dell'erogazione dei contributi.

1.3.4 Il Difensore Civico interviene per l'immediata riapertura del Centro Antidolore

Il Difensore Civico è intervenuto d'ufficio sulla questione, appresa con comprensibile sconcerto, della temporanea chiusura, da parte della ASL territorialmente competente, del Centro Antidolore dell'Ospedale di una Provincia Abruzzese senza l'attivazione di un servizio sostitutivo e con conseguenti e comprensibili disagi, anche gravi, da parte dei cittadini obbligati a sottoporsi alle terapie.

Tempestivamente questo Ufficio si è attivato chiedendo alla Direzione di fornire conferma della veridicità delle notizie apprese denunciando, nel caso in cui le stesse si fossero rilevate veritiere, l'inopportunità di un provvedimento, quale quello di chiusura della struttura sanitaria, lesivo dei diritti inviolabili del malato oltre che in contrasto con i più elementari sentimenti di umanità verso le persone sofferenti.

L'Azienda Sanitaria ha riscontrato tempestivamente la richiesta di questo Ufficio attivandosi per la riapertura immediata della struttura e per la riattivazione del relativo servizio.

1.4 FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI

Diverse sono state le richieste inoltrate all'Ufficio in materia previdenziale e pensionistica e tempestivo, oltre che risolutivo, si è rivelato l'intervento del Difensore Civico che ha trattato i casi sottoposti alla propria attenzione ottenendo soddisfacenti risultati.

Primo tra tutti il caso di un pensionato che, grazie all'intervento dell'Ufficio, è riuscito finalmente a recuperare, dopo oltre 10 anni di attesa, circa 2.000 euro di contributi per la gestione separata.

1.4.1 Forse per l'INPS sono pochi 10 anni per accreditare i contributi per la gestione separata!

Dieci anni, sicuramente un lasso di tempo esagerato per attribuire contributi riguardanti la gestione separata, derivante dall'attività di componente di un collegio di revisore dei conti, presso un Ente locale.

Questo il caso di un cittadino, che si è rivolto al Difensore Civico Regionale, chiedendo un intervento presso l'INPS per risolvere l'annoso problema.

La gestione separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 di riforma del sistema pensionistico. Scopo della riforma era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di

lavoratori fino ad allora escluse, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla gestione separata di quelle categorie di professionisti non iscritti a specifica cassa previdenziale e di tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso specifico, l'istante ha segnalato che non risultavano attribuiti contributi a suo favore per un totale di oltre 2.000 euro, pur essendo stati regolarmente riportati nelle certificazioni CUD e trasmessi all'INPS.

Considerato che l'interessato aveva adempiuto a tutte le operazioni necessarie per ottenere quanto di sua spettanza, si è reso necessario l'intervento del Difensore Civico presso l'ente nel quale egli aveva svolto la funzione di revisore dei conti, per riuscire ad ottenere la certificazione attestante la regolarità nel versamento dei contributi.

A seguito di numerosi solleciti, la pratica veniva finalmente regolarizzata e l'interessato otteneva quanto ad egli spettante.

1.4.2 La comunicazione con ritardo del possesso di un requisito non legittima la sospensione del trattamento pensionistico in favore dell'istante

Uno studente universitario orfano di padre si è rivolto a questo Ufficio per ottenere la reintegrazione della propria pensione di reversibilità

illegittimamente sospesa dall'Inpdap a causa della tardiva comunicazione, da parte dello stesso, della propria iscrizione al secondo anno di Università.

L'istante si era già rivolto all'Ente chiedendo che fosse reintegrato il suddetto beneficio, tuttavia, gli uffici preposti avevano riscontrato negativamente le suddette richieste.

Sulla questione è intervenuto il Difensore Civico il quale ha rilevato che la mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'interessato, della rinnovata iscrizione all'Università quale requisito per l'erogazione della pensione di reversibilità, non legittima la sospensione dell'erogazione del suddetto beneficio laddove il beneficiario, seppur con ritardo, dimostri di possedere il requisito richiesto.

Nel caso l'ufficio precedente avrebbe dovuto richiedere all'interessato se si fosse trovato nella condizione richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico e, comunque, avrebbe dovuto reintegrare il pagamento al momento della ricezione della dichiarazione comprovante il possesso del requisito richiesto.

Nella fattispecie, pertanto, posto che l'istante si trovava nelle condizioni previste dalla legge per godere della suddetta pensione di reversibilità, questo Ufficio ha intimato agli uffici competenti di provvedere immediatamente alla reintegrazione del suddetto trattamento pensionistico.

All'esito di una fitta e corposa corrispondenza con l'Inpdap, l'istituto previdenziale, preso atto di quanto rappresentato dal Difensore Civico, ottemperava senza ulteriore indugio.

1.4.3 Se non diversamente stabilito da un provvedimento espresso l'orario di servizio deve essere uguale per tutti

Particolare attenzione ha richiesto la trattazione della questione prospettata da un gruppo di lavoratori assegnati all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile presso le delegazioni territoriali di un'amministrazione comunale che hanno formulato formale istanza d'intervento al Difensore Civico Regionale affinché si pronunciasse in ordine alla legittimità della richiesta, dagli stessi inoltrata all'Amministrazione di appartenenza, ed avente ad oggetto la revisione dell'orario di lavoro loro assegnato articolato su 6 giorni settimanali, anziché su 5 giorni, come previsto per i colleghi adibiti al medesimo servizio presso la sede centrale dell'Ente, in spregio alla normativa vigente ed in assenza di qualsiasi disposizione amministrativa né accordo sindacale.

In particolare gli istanti osservavano da tempo, per prassi consolidata seguita dagli ex dipendenti impiegati presso quello stesso servizio e il precedente Dirigente, un orario articolato su 6 gg settimanali senza rientri pomeridiani e pur avendo più volte espresso la volontà di essere

assoggettati all'orario di servizio ordinario previsto dalla legge e lamentato una disparità di trattamento rispetto ai colleghi impiegati presso le sedi centrali, non si erano visti, tuttavia, accogliere le proprie richieste.

A giudizio dell'Ufficio ed alla luce dell'attuale quadro normativo, le richieste avanzate dagli istanti sono apparse del tutto fondate e legittime sia sotto un profilo formale che sostanziale dal momento che l'osservanza del suddetto orario era stata imposta ai dipendenti, in evidente contrasto con la disciplina applicata alla generalità dei dipendenti dell'Ente e ancor di più a quelli che svolgevano il medesimo servizio presso la sede centrale.

In materia di pubblico impiego, questa Difesa Civica ha osservato che il legislatore impone, infatti, un'articolazione dell'orario di servizio dei pubblici dipendenti su 5 giorni settimanali, con due rientri pomeridiani, fatte salve particolari esigenze organizzative dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana (rif. Art. 22 L. 724/94 s.m.i.) che, comunque, devono tradursi in concreti e formali disposizioni amministrative e non in prassi consolidata.

Dinanzi alla posizione assunta dal Difensore Civico in ordine alla questione oggetto di esame ed alla successiva richiesta di chiarimenti al

Dirigente competente, quest'ultimo ha declinato la propria competenza rimettendo ogni formale decisione all'organo politico.

Posizione questa fortemente contestata da questa Difesa Civica dal momento che il potere di articolare diversamente l'orario di servizio dei dipendenti rientra, per espressa previsione contrattuale e per sua stessa natura, anche alla luce della recente riforma operata dal D.lgs 150/09, nella sfera giuridica del Dirigente e non dell'organo politico.

Ciò è chiaramente espresso sia nell'art. 17 CCNL Regioni/EE.LL. del 1995 nella parte in cui si riconosce al Dirigente, previo esame con le Organizzazioni Sindacali e nel rispetto delle disposizioni di legge, la competenza in ordine alla diversa articolazione dell'orario di lavoro al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, sia nello stesso Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'Ufficio ha dunque sottoposto le presenti considerazioni al Dirigente competente invitandolo ad attivarsi per il rispetto e l'applicazione della normativa di riferimento.

L'intervento del Difensore Civico ha prodotto quale effetto l'eliminazione della disparità di trattamento tra i dipendenti dell'Ente adibiti al medesimo servizio in quanto l'Amministrazione Comunale si è attivata per la revisione dell'articolazione dell'orario di lavoro (in

relazione alle specifiche esigenze dell'Ente) eliminando il pregiudizio venutosi a creare in capo agli istanti.

1.4.4 In capo al candidato idoneo non vincitore, sussiste un interesse legittimo e non un diritto soggettivo all'assunzione

Un cittadino si è rivolto al Difensore Civico affinché intervenisse presso un'Amministrazione Comunale al fine di ottenere l'annullamento di una procedura di mobilità esterna bandita dall'Ente.

In particolare l'istante ha dichiarato di aver partecipato ad una procedura concorsuale indetta dal Comune in questione per l'assunzione di un istruttore tecnico, CAT C1, a tempo pieno indeterminato e di essersi collocato al secondo posto nella graduatoria di merito.

Senonché essendosi reso vacante un posto nel medesimo profilo messo a concorso, lo stesso era stato invitato, dalla suddetta Amministrazione, a produrre il proprio curriculum vitae aggiornato ai fini di un'eventuale assunzione a tempo determinato.

Qualche settimana dopo detta richiesta, l'Ente in questione aveva pubblicato un avviso di mobilità esterna avente ad oggetto l'assunzione, a tempo pieno indeterminato, di un'unità di personale per ricoprire il medesimo profilo del posto messo a concorso; di qui la richiesta

d'intervento a questo Ufficio volta ad ottenere l'annullamento della procedura di mobilità stante il diritto dell'istante all'assunzione per scorrimento della graduatoria di merito.

All'esito dell'istruttoria condotta, anche attraverso l'esame delle note di riscontro inviate dall'Amministrazione Comunale interpellata in merito alla questione rappresentata, il Difensore Civico ha rilevato che in via generale sussiste, in capo al candidato idoneo non vincitore, un interesse legittimo, e non un diritto soggettivo, all'assunzione e che, pertanto, qualora l'Ente intenda ricoprire il posto resosi disponibile con un nuovo concorso o con altra procedura selettiva, la tutela dell'interesse dell'istante non può spingersi fino ad escludere questa possibilità ove l'Amministrazione sia in grado di motivare la scelta sulla scorta di prevalenti ragioni di interesse pubblico.

1.5 DIRITTO ALLO STUDIO

I risultati ottenuti dall'Ufficio del Difensore Civico in questa materia non si possono quantificare in termini solo economici, ma anche e soprattutto in termini di miglioramento della qualità della vita, di coloro che sono afflitti da patologie invalidanti e delle proprie famiglie.

Anche in questa materia l'Ufficio può registrare per l'anno 2012 risultati positivi, soprattutto nel campo dell'insegnamento di sostegno, nel quale in parecchi casi ha ottenuto, in brevissimo tempo, il massimo numero di ore di sostegno consentito dalla legge per le diverse tipologie di inabilità.

1.5.1 Il Difensore Civico torna ad occuparsi dell'assegnazione delle ore di sostegno negli istituti scolastici

Anche quest'anno il Difensore Civico è tornato ad occuparsi dei ragazzi diversamente abili e delle loro famiglie, in forte difficoltà a causa delle insufficienti ore di sostegno attribuite agli alunni.

Nella maggior parte dei casi la richiesta dei familiari è stata quella di riuscire ad ottenere che al proprio figlio venissero assegnate un maggior numero di ore, per assicurare allo stesso il normale svolgimento delle attività didattiche e la necessaria integrazione scolastica.

In proposito il Difensore Civico è intervenuto ricordando che, oltre alle univoche pronunce della magistratura civile, anche quella amministrativa (TAR Piemonte – Torino – Sez. I – Sentenza n. 1754 del 23.04.2007), la “legge n. 104/92 configura, agli artt. 12 e 13, un diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap all’inserimento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e prevede gli strumenti idonei al raggiungimento di tale finalità, ivi compresa l’assegnazione di insegnanti di sostegno. A fronte di tale diritto, deve essere esclusa, in capo alla pubblica amministrazione, ogni discrezionalità che non può essere ravvisata nell’esercizio di poteri di auto organizzazione sicuramente inidonei a comprimere un diritto affermato sia dalla Costituzione (art. 34), sia in via di legislazione primaria (L. n. 104/92).

Tale tesi è stata, peraltro, rafforzata dalla più recente giurisprudenza amministrativa che in proposito si è espressa affermando che *“una volta formalizzata dalla scuola l’esigenza di un certo numero di ore di sostegno, la posizione dell’alunno diventerebbe di diritto soggettivo, ossia non degradabile rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione dell’Amministrazione scolastica, quale per esempio l’eccezione di esigenze di bilancio da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale cui la scuola richiede gli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico successivo”* (TAR Toscana n. 763/2012).

Anche le ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. VI Ordinanza n. 1390/2012, TAR Abruzzo, Sez. Staccata di Pescara, Sent. n. 404/2012) hanno affermato che il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado e che, una volta che gli organi sanitari competenti abbiano sollecitato un determinato tipo di sostegno sia qualitativo che quantitativo, l'Amministrazione scolastica non può, senza un'adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre l'entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi cui è affidata la verifica medico sanitaria delle condizioni del minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero.

Con tali decisioni si è, inoltre, anche precisato che in casi specifici, connotati da una situazione di particolare gravità, per tutelare pienamente il diritto all'istruzione del disabile può essere anche prevista un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza e che non esistono prescrizioni normative che si frappongano all'applicazione di tale soluzione, stante la possibilità prevista dall'ordinamento, in presenza di studenti con disabilità grave, di assumere docenti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni.

Peraltro anche la mancanza di risorse da parte del Ministero dell'Istruzione, non può costituire una giustificazione per negare il sostegno educativo agli alunni.

Il Difensore Civico si è rivolto pertanto alle Istituzioni competenti, per sollecitare l'assunzione di concrete iniziative volte a soddisfare le legittime aspettative ed esigenze degli alunni, adeguandosi in tal modo ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia.

A seguito dei ripetuti interventi dell'Ufficio, tutte le richieste hanno avuto un riscontro positivo e nella maggior parte dei casi ai ragazzi è stato assegnato il massimo numero di ore consentito dalla normativa vigente in materia, garantendo il rapporto 1:1.

Va sottolineato il successo degli interventi, anche in considerazione del fatto che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l'attribuzione del sostegno nella misura 1:1 serve a tutelare non solo l'alunno diversamente abile, ma anche l'intera classe.

Inoltre, l'attribuzione del massimo numero di ore consentito dalla legge, oltre ai vantaggi già citati, determina un abbattimento considerevole delle spese che le famiglie dovrebbero sostenere per compensare la mancanza di un'adeguata assistenza scolastica.